



COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

ORDINANZA SINDACALE

Registro Interno n. 16 del 08-07-2026

REPERTORIO GENERALE n. 64 del 08-07-2026

**OGGETTO: INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ED
ANTILARVALE NELL'ABITATO DEL COMUNE DI ARNONE E DELLE FRAZIONI**

Il Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'intervento principale per prevenire la diffusione di malattie è la massima riduzione possibile della popolazione della zanzara tigre, e, pertanto, è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;
- conseguentemente occorre intervenire, a tutela della salute e dell'igiene pubblica, per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

PRESO ATTO che l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) responsabile della trasmissione all'uomo di numerose malattie è documentata dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2114);

VISTE le seguenti disposizioni:

- Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo I (Attribuzione dei Comuni) e dell'art. 32, comma 3 (funzioni di Igiene e Sanità pubblica e di polizia veterinaria);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 in tema di “definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- Legge Regionale 09 aprile 2015 n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;
- Circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;
- Deliberazione di Giunta Regionale dell’Umbria n. 443 del 09 aprile 2003, n.543 del 12 maggio 2004, n. 662 del 12 aprile 2005, n. 865 del 24.05.2006, n. 469 del 26.03.2007, rese esecutive ai sensi di legge, nonché i relativi Decreti del Presidente della Giunta Regionale;
- Intesa Stato Regioni sancita in data 15 Gennaio 2020 sul documento recante “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025“, e l’Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento ai virus Chikungunja, Dengue e Zika;
- Indicazioni tecniche contenute nella DGR della Regione Umbria n. 1205 del 22/09/2008;
- Indicazioni tecniche contenute nelle “Linee Guida per il controllo dei culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia” predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;
- Circolare del Ministero della Salute n. 24475 del 22/08/2016, inerente alle attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;

CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

ORDINA

1. DI EFFETTUARE tramite la ditta SERVIZI INNOVATIVI S.r.l., con sede a RIPALIMOSANI (CB) in VIA A. DE GASPERI n.44 – P.I. 01714210703 un intervento capillare di disinfestazione in tutto il territorio comunale (Frazioni comprese, nel giorno e negli orari di seguito elencati:

→ DOMENICA 12 LUGLIO 2026 dalle ore 23:30 alle ore 06:00 circa di LUNEDI’ 13 LUGLIO

2026

COMUNE DI ARRONE
ORDINANZA SINDACALE N. 64 DEL 08-07-2026

2. Durante l'effettuazione del suddetto intervento, il divieto di transito pedonale e la sospensione della circolazione di tutti i veicoli, eccetto quelli coinvolti nei trattamenti di disinfestazione, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso;
3. Che in caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore gli interventi sopra indicati siano rimandati al primo giorno utile successivo ai giorni programmati;
4. Che in concomitanza con il trattamento antilarvale vengano rimossi tutti i focolai rimovibili di zanzare;
5. Che il personale addetto all'intervento di disinfestazione adotti idonei dispositivi di protezione individuale, compresi i repellenti anti-zanzare;
6. Che durante il tempo necessario all'effettuazione dei trattamenti di disinfestazione adulticida, in corrispondenza di appartamenti, locali e corti esterne siti nelle vie interessate dagli interventi:
 - a. non siano mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni;
 - b. porte e finestre di appartamenti/locali siano tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni;
 - c. sia sospeso l'uso di impianti di ricambio di aria;
 - d. gli animali domestici e da cortile siano detenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo;
 - e. si provveda ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali;
 - f. si provveda a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;
 - g. in presenza di apiari gli stessi siano preservati con le opportune modalità;
 - h. siano protette o svuotate vasche ornamentali con presenza di pesci, mantenendo al riparo gli stessi;
 - i. nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, siano coperti con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno, o lavati accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili;
 - j. siano protetti colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e lavati accuratamente prima del loro consumo;

AVVERTE CHE

la mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatta salva l'azione penale.

DISPONE INOLTRE CHE

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata all'Ufficio di Polizia Locale, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, sede dell'Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Cerasi Emanuele.

Arrone 08/07/2026

Il Sindaco

Fabio Di Gioia

Documento Firmato Digitalmente

Arrone, 08-07-2026

Il Sindaco
SINDACALE
Sig. Fabio Di Gioia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.